

STATUTO

Con apportate variazioni e /o aggiunte

Articolo 1

Costituzione e sede

1. Su iniziativa degli enti fondatori – A.N.P.I. e A.G.I./F.I.V.L., è costituita in Imperia l’Associazione denominata “ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELL’ETA’ CONTEMPORANEA – ONLUS” (d’ora innanzi ISTITUTO). E’ obbligatorio l’uso dell’acronimo ONLUS o della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico
2. L’Istituto ha natura di associazione di diritto privato ai sensi dell’art. 14 e ss. del codice civile. Esso, inoltre, ha autonomia gestionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L’Istituto, costituito in data 14 dicembre 1970, ha aderito come associato all’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, con sede in Milano (riconosciuto con legge 16/1/1967, n. 3).
4. La sede dell’Istituto è in Imperia, attualmente in Imperia

Articolo 2

Scopo dell’Istituto

1. L’Istituto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, in relazione al Movimento di Liberazione che ha portato alla stesura della Costituzione e alla nascita della Repubblica Italiana nell’ambito della Storia Contemporanea nazionale.
2. E’ suo ambito di competenza e di azione il territorio denominato “I Zona Partigiana Liguria” compreso fra Ventimiglia e Ceriale e relativo entroterra.
3. Più specificatamente l’Istituto si propone di:
 - a) raccogliere, ordinare e conservare tutta la documentazione (archivistica, libraria, fotografica, ecc.) che interessa la storia della Resistenza e la locale Storia Contemporanea, nonché le pubblicazioni ovunque apparse al riguardo;
 - b) raccogliere testimonianze, promuovere inchieste, ricerche e pubblicazioni, accertare dati e fatti storici sull’attività militare, politica, economica, sociale del periodo pertinente;
 - c) promuovere e valorizzare i beni tutelati organizzando convegni, incontri, manifestazioni commemorative e provvedendo, senza scopo di lucro, alla realizzazione di opere storiche come alla diffusione della storiografia più seria e aggiornata in materia;
 - d) recuperare reperti e cimeli del periodo resistenziale conservandoli e ordinandoli in un sistema museale integrato della Resistenza ligure occidentale nell’ambito della I Zona Liguria, al fine di mantenere questo fondamentale patrimonio morale e materiale in collaborazione con gli Enti locali competenti;
 - e) patrocinare iniziative di promozione, valorizzazione e di interesse storico di altri Enti e Privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell’Istituto;

- f) promuovere e valorizzare i beni tutelati mantenendo costanti rapporti con la scuola e con gli ambienti istituzionali, culturali, sociali ed economici al fine di:
- I) stimolare gli operatori, gli studenti e i giovani in generale, a una puntuale conoscenza dei motivi, delle idee e degli avvenimenti connessi al Movimento di Liberazione nazionale ed alla Storia Contemporanea utilizzando le metodologie più aggiornate, istituendo anche apposite borse di studio;
 - II) concorrere all'aggiornamento del personale docente della scuola relativamente ai temi della didattica della storia attraverso lo studio e l'utilizzo delle fonti documentarie e orali possedute dall'Istituto;
4. All'Istituto è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse, accessorie o integrative delle attività contemplate nel presente statuto.

Articolo 3

Associati

1. L'Istituto è ordinato su base associativa e rappresentativa, ispirando la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, libertà e pluralismo espressi dalla Lotta di Liberazione e contenuti nella Costituzione Repubblicana. Tutti i soci debbono essere di sicura fede democratica comprovata dal loro stesso comportamento.
2. Ne fanno parte come soci di diritto:
 - i superstiti dei Comitati di Liberazione della I Zona Liguria;
 - il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Imperia e un rappresentante della minoranza consiliare;
 - il Sindaco del Comune di Imperia, il Sindaco del Comune di Sanremo e un rappresentante delle rispettive minoranze consiliari;
 - un rappresentante designato concordemente dai due Archivi di Stato competenti per territorio (Imperia e Savona);
 - i Presidenti pro-tempore della Confederazione Provinciale tra le Associazioni Combattentistiche competenti per territorio o loro delegati;
3. Fanno parte dell'Istituto come soci ordinari le persone designate concordemente e paritariamente dalle due Associazioni Partigiane promotrici A.N.P.I. e A.G.I./F.I.V.L., scelte a garanzia della rappresentanza territoriale della I Zona Liguria. Tale scelta dovrà privilegiare i protagonisti e i simpatizzanti della Resistenza, gli studiosi e gli appassionati di Storia Contemporanea.
4. Possono associarsi all'Istituto i Comuni, le Unioni dei Comuni ed altri Enti Pubblici, le istituzioni, e le associazioni che hanno sede nel territorio di competenza dell'Istituto e dichiarino espressamente di riconoscersi nel patrimonio di valori antifascisti della Costituzione Repubblicana nata dalla Lotta di Liberazione.
5. Possono altresì chiedere l'associazione all'Istituto tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta tramite l'A.N.P.I. e l'A.G.I./ F.I.V.L. provinciali.
6. L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato Esecutivo. Avverso il rifiuto di ammissione è dato ricorso in appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Proviviri.
7. L'espulsione dei soci, contestata agli interessati e debitamente motivata, è ratificata dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Esecutivo, a maggioranza di due terzi dei presenti.
8. A tutti gli associati è assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. In particolare, è riconosciuto a tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per

l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

9. L'appartenenza all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo per i rappresentanti della Provincia, dei Comuni e Unioni dei Comuni nominati per la durata del loro mandato. La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Istituto.
10. Le eventuali quote annuali di adesione all'associazione sono proposte di anno in anno dal Comitato Esecutivo e fissate dall'Assemblea.

Articolo 4

Diritti degli associati

1. Gli associati possono liberamente frequentare la sede dell'Istituto partecipando alle iniziative in atto; potranno fruire della biblioteca e consultare l'Archivio secondo le norme vigenti e quelle del regolamento interno; potranno partecipare alle varie manifestazioni indette e alle altre iniziative intraprese dall'Istituto.
2. L'Istituto è aperto comunque a tutti i cittadini nel rispetto e nella scrupolosa osservanza degli appositi regolamenti interni.

Articolo 5

Patrimoni e mezzi di funzionamento

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito da:
 - 1) Beni mobili e immobili provenienti da:
 - a) acquisti o eventuali lasciti;
 - b) documenti raccolti e catalogati nell'Archivio storico e cronologico, nell'Emeroteca, nella Fototeca, nelle mostre itineranti;
 - c) reperti acquisiti, raccolti e inventariati nel Sistema Museale della I Zona Liguria;
 - d) libri, documenti, apparecchiature tecniche e sussidi audio-visivi, costituenti la Biblioteca e l'Archivio regolarmente catalogati;
 - e) mobili, macchine ed attrezzature d'ufficio, impianti e da tutto quanto risulta nell'inventario generale;
 - f) sussidi didattici ecc.
 - 2) Mezzi di funzionamento provenienti da:
 - a) eventuali quote degli associati;
 - b) contributi ordinari assegnati dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di Milano ai sensi dell'art. 8 della legge 16/1/1967, n.3;
 - c) contributi della Regione Liguria assegnati con leggi o provvedimenti regionali appositamente emanate a favore degli Istituti Storici della Resistenza;
 - d) contributi ordinari e straordinari della Regione, delle Province e dei Comuni della I Zona Liguria;
 - e) contributi, donazioni, lasciti di altri Enti e privati;
 - f) eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Istituto.
2. E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
3. Gli utili o gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea Generale, che ne delibera l'utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
5. I titolari delle cariche dell'Associazione non hanno diritto ad alcuna retribuzione ma solo al rimborso delle spese (documentate) eventualmente sostenute in ragione dell'ufficio.

Articolo 6

Organi dell'Istituto

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) l'Assemblea Generale con il suo Presidente che, di diritto, è il Presidente pro-tempore dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in quanto Ente Pubblico il cui Gonfalone è insignito di Medaglia d'Oro al V.M. per attività partigiane;
 - b) il Comitato Esecutivo;
 - c) il suo Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio dei Probiviri - Garanti.

Articolo 7

Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo fondamentale di confronto tra gli associati ed è composto da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
2. Spetta all'Assemblea Generale:
 - Discutere e formulare le proposte per l'attività dell'Istituto, anche per programmi pluriennali;
 - votare i bilanci preventivi e consuntivi e ratificare la relazione morale;
 - nominare i membri del Comitato Esecutivo, su proposta delle due Associazioni Partigiane Promotrici dell'Istituto A.N.P.I. e A.G.I./F.IV.L. che terranno conto del criterio di rappresentanza territoriale della I Zona Liguria;
 - fissare le eventuali quote associative;
 - deliberare sulle modifiche statutarie ed approvare i regolamenti;
 - nominare i revisori dei conti;
 - accettare elargizioni in denaro, donazioni e lasciti testamentari.
3. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 31 marzo e in seduta straordinaria quando lo ritenga necessario il Comitato Esecutivo e/o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci, nonché per l'approvazione delle modifiche allo Statuto e dei regolamenti
4. L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione (che potrà avere luogo lo stesso giorno della prima) qualunque sia il numero dei presenti, purché ne sia dato preavviso sul foglio di convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo per le modifiche dello statuto per le quali occorre la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
5. l'Assemblea Generale elegge ogni tre anni i membri del Comitato Esecutivo.
6. Non sono ammesse in Assemblea le deleghe tra i Soci .
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale in seduta ordinaria e straordinaria nei casi previsti; in caso di impedimento o di sua assenza, presiede l'Assemblea un suo delegato.

Articolo 8

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, composto da 9 membri, elegge al suo interno:
 - il Presidente;
 - un Vice-Presidente.
2. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, per essere valide, devono essere adottate con l'intervento di almeno 4 membri.

3. le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Presidente della seduta.
4. E' facoltà del Comitato Esecutivo utilizzare l'opera di personale da assumere nelle forme più idonee all'espletamento delle incombenze (assunzioni a tempo pieno o part-time, a tempo determinato, a compenso professionale, ecc.) e dell'eventuale personale comandato ai sensi dell'art.7 della legge 16/1/1967, n. 3/1967.
5. Spetta al Comitato Esecutivo:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea secondo le direttive da questo ricevute;
 - b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e promuovere le opportune modifiche qualora ciò si renda necessario;
 - c) elaborare piani e programmi per l'attività scientifica, editoriale e pubblicistica dell'Istituto;
 - d) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) indire convegni, incontri e manifestazioni a scopo di studio o celebrative, bandire pubblici concorsi per studi o monografie, organizzare tutte le iniziative utili alla finalità dell'Istituto ;
 - f) realizzare accordi di collaborazione scientifica e culturale con gli Istituti di storia universitari della regione e con Istituti storici nazionali o stranieri;
 - g) promuovere iniziative utili a stabilire e intensificare contatti e collaborazioni con il mondo della scuola e con quello giovanile;
 - h) designare la delegazione degli Associati che partecipa ai Consigli Generali dell'Istituto Nazionale e ad altre manifestazioni di interesse per l'Istituto;
 - i) assegnare gli incarichi previsti dal Regolamento, per i compiti connessi al funzionamento dell'Istituto;
 - j) deliberare in ordine alla gestione finanziaria dell'Istituto, adottando al riguardo le determinazioni necessarie e opportune ai fini del regolare svolgimento dell'attività dell'Istituto medesimo, compresa l'assunzione di affidamenti bancari per esigenze temporanee di cassa;
 - k) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - l) proporre gli importi delle eventuali quote annuali.
6. Il Comitato Esecutivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di un comitato scientifico o di commissioni consultive e di studio nominati dal Comitato stesso.
7. Il Comitato Esecutivo può essere revocato dall'Assemblea Generale con la maggioranza di due terzi dei voti.

Articolo 9

Presidente del Comitato Esecutivo

1. Il Presidente del Comitato esecutivo:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'istituto e ha la legittimazione a stare in giudizio in ogni stato e grado del processo, con facoltà di nominare difensori;
 - b) convoca il Comitato Esecutivo quando ne ravvisa la necessità o la opportunità o, in ogni caso, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri;
 - c) sovrintende alla gestione dell'Istituto;
 - d) è titolare dei poteri di ordinaria amministrazione;
 - e) presiede il Comitato Esecutivo (in sua assenza tale funzione è svolta dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età);
 - f) firma gli atti ufficiali e contabili;

- g) conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Esecutivo;
- h) in caso di sua assenza o impedimento le attribuzioni del Presidente sono devolute al Vicepresidente, e in caso di impedimento di entrambi il Consigliere più anziano di età;
- i) può, in caso di urgenza, adottare gli atti di competenza del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro 60 giorni dall'adozione dell'atto.

Articolo 10

Funzionamento del Comitato Esecutivo

Incarichi, compiti e mansioni dei membri del Comitato Esecutivo sono stabiliti dal Regolamento interno dell'Istituto che farà parte integrante del presente atto. Il Comitato esecutivo stesso può anche proporre variazioni nel corso del tempo, di tale strumento.

Articolo 11

Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi due mesi di ogni anno solare il Comitato Esecutivo predispone ed approva la relazione di attività svolta nell'anno precedente, il rendiconto amministrativo, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea Generale, previa approvazione dei revisori dei Conti. Prepara altresì quanto previsto per la ratifica dell'Assemblea Generale.
2. L'Istituto-Associazione è tenuto ad adottare e redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e, in particolare, alla tenuta dei libri giornale e degli inventari in conformità a quanto disposto dagli artt. 2216 e 2217 Cod. Civ..
3. Il Bilancio dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Istituto, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse ed applicando le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. N. 460/97.

Articolo 12

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea Generale. Esso è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente e da due Supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, effettua riscontri di cassa, relaziona all'Assemblea sui bilanci preventivo e consuntivo.
3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
4. I membri del Collegio hanno facoltà di assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Articolo 13

Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea Generale. Esso è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e due Supplenti che durano in carica tre anni.
2. Il Collegio dei Proviviri è l'interprete primo delle norme statutarie e regolamentari delle quali verifica la legittimità e la conformità istituzionale.

3. Le norme statutarie e regolamentari che siano giudicate viziate con effetto sospensivo del Collegio dei Probiviri vengono prese in esame dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria che può riapprovarle con il voto di almeno due terzi degli associati.
4. Il Collegio dei Probiviri giudica inappellabilmente sui ricorsi proposti contro deliberazioni di organi dell'Istituto, dirime le vertenze tra associati ed esprime parere preventivo sulla richiesta di esclusione di associati.

Articolo 14

Regolamento

1. L'Istituto è articolato in Sezioni specifiche che funzionano come stabilito dal Regolamento dell'Istituto stesso.
2. Sono posti sotto la giurisdizione dell'Istituto:
 - il Sistema Museale Integrato della Resistenza Ligure occidentale (in conformità alle leggi regionali specifiche),
 - il Comitato Permanente per le Onorificenze al Valor Militare della Resistenza nella I Zona Liguria (in conformità della Deliberazione dell'Amministrazione Provinciale n. 174 del 4/8/1981).
3. Il funzionamento degli stessi organismi è precisato nel Regolamento dell'Istituto.

Articolo 15

Modifiche statutarie

Le modifiche del presente statuto, ferma l'osservanza delle modalità e dei termini previsti e richiamati dall'art. 2 del d.p.r. n. 361/2000 e di ogni altra norma in materia possono essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea Generale.

Articolo 16

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria. Il patrimonio dell'Istituto verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di carattere sociale ovvero ai fini di pubblica utilità, l'Archivio Storico passerà all'Archivio di Stato di Imperia, mentre tutto il materiale bibliografico andrà ad Associazioni che perseguono finalità e scopi analoghi a quelli dell'Istituto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Rinvio

Per tutte le norme non espressamente inserite nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia ed alle leggi vigenti in materia.

Firmato: Rainisio Giovanni;

FRANCO AMADEO Notaio